

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - **Decreto n.255 del 30 giugno 2010 - Decreto Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269, comma 8 modifica impianto D. Lgs n. 152/06. Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L. con sede legale in Via F. Spirito n. 5, EBOLI, sede impianto in Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212 fraz. Matinella, CAPACCIO.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che la ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L. con sede legale in Via F. Spirito n. 5 – EBOLI, Legale Rappresentante Colangelo Pasquale, nato a Capaccio il 15.07.1963 , ha presentato in data 16.06.2009 prot. 0526993, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 modifica impianto, D.lgs. 152/2006 per l'impianto sito in Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212 fraz. Matinella – CAPACCIO, per l'attività di: caseificio;

- che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06. nella seduta del 17.03.2010, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- Comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;
- Comunicare, altresì al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla messa in regime, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiore a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

- che, trasmessa unitamente all'istanza, figura perizia, in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

E1: caldaia

	mg/Nmc	g/h
Polveri	10,4	0,68
NO2	408	0,68
SO2	172	0,68

E2: caldaia

Polveri	11,2	0,65
NO2	178	0,65
SO2	376	0,65

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che con nota del 21.05.2010 , prot. 0447493, l'ARPAC ha trasmesso ricevuta del versamento di € 682,23 effettuato dalla ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L., per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

Ritenuto che l'istanza di autorizzazione è meritevole di essere accolta in conformità di quanto stabilito dalla citata delibera regionale n°286 del 19. 01.01;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;
- il D.Lgs. n. 152 del 3.03.06;
- il D.Lgs. n. 4 del 16.01.08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambientale, disinquinamento e Protezione Civile di Salerno,

D E C R E T A

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate,

- di concedere alla ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L. con sede legale in Via F. Spirito n. 5 – EBOLI, Legale Rappresentante Colangelo Pasquale, nato a Capaccio il 15.07.1963, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 per l'attività di: caseificio relativa all'impianto sito in Via Provinciale Ponte Barizzo n. 212 fraz. Matinella – CAPACCIO, cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. N. 152/06, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;
 - 2) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - 4) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - 5) stabilire che la presente autorizzazione ha la durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269 del D.Lgs.152/06;
 - 6) demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/ 98 – art. 5, all'ARPAC, l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n. 750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
 - 7) l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - 8) inviare copia del presente decreto alla ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L., all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Capaccio.
 - 9) pubblicare il presente atto sul BURC;
 - 10) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta LA PERLA DEL MEDITERRANEO S.R.L., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Antonio SETARO